

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992<sup>(1)</sup>, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, in particolare l'articolo 4,

considerando che occorre precisare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle domande di contributo comunitario e la procedura relativa all'accettazione delle azioni proposte; che occorre attirare l'attenzione del consumatore sulle carni bovine aventi caratteristiche identificate e controllate;

considerando inoltre che la qualità della carne bovina dipende dalla razza e dalle condizioni di allevamento dell'animale da cui è ottenuta oltreché dalle condizioni di macellazione, di movimentazione, di trasporto e di commercializzazione; che tale qualità è dunque maggiormente garantita se a tutti gli stadi di lavorazione del prodotto vengono rispettati requisiti minimi; che le informazioni offerte al consumatore debbono essere controllabili e controllate, in particolare nel caso in cui un logotipo accompagni un prodotto definito di qualità; che è pertanto opportuno precisare le disposizioni relative;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2067/92 (in prosieguo «le azioni di promozione»).

2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «azioni di promozione», le azioni riguardanti in particolare la pubblicità e le pubbliche relazioni e destinate ad incrementare il consumo delle carni bovine di qualità, compresa l'organizzazione e la partecipazione a

fiere e ad altre manifestazioni commerciali, eventualmente accompagnate dalla divulgazione di consigli ai vari operatori in materia di tecniche di mercato;

b) «organizzazioni professionali e interprofessionali», le associazioni degli operatori di uno o più comparti del settore.

#### Articolo 2

1. Le azioni di promozione cofinanziate possono essere realizzate per un periodo minimo di un anno e massimo di due anni, termine iniziale di efficacia del contratto ivi afferente.

2. Non sono ammesse al contributo finanziario le spese per la formazione del protocollo di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), nonché le spese relative agli studi necessari per la preparazione delle azioni di promozione e quelle connesse all'eventuale creazione di un simbolo grafico (logotipo).

#### Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità è subordinato alle seguenti condizioni:

1. Le carni oggetto dell'azione di promozione debbono essere conformi al disposto del presente regolamento.
2. La produzione, la conservazione e la commercializzazione di queste carni sono soggette ai requisiti minimi di qualità e di controllo stabiliti all'allegato I per una parte o per l'intero processo di trasformazione e distribuzione.
3. Occorre garantire con misure adeguate la possibilità di risalire all'origine delle carni oggetto di promozione a partire dal consumatore attraverso tutte le varie fasi di passaggio dell'animale coperte dall'azione.

#### Articolo 4

1. La domanda di partecipazione è presentata entro il 15 marzo di ogni anno all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'organizzazione ha la propria sede sociale. Tuttavia per il 1993 le domande possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore e fino al 31 agosto 1993.

2. Le domande contengono, oltre al programma di promozione proposto, i seguenti documenti:

a) un capitolato d'oneri sottoscritto dagli aderenti dell'organizzazione richiedente. Esso prevede:

(<sup>1</sup>) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.